

Regolamento d'Istituto

Art.1.- Obiettivi della scuola.

1.1 La scuola, quale luogo di crescita civile e culturale della persona, rappresenta, insieme alla famiglia, la risorsa più idonea formare l'individuo alla cultura, all'osservanza delle regole, alla consapevolezza che la libertà personale si realizza nel rispetto degli altrui diritti e nell'adempimento dei propri doveri.

Il compito della scuola, pertanto, è quello di far acquisire non solo competenze, ma anche valori da trasmettere per formare cittadini che abbiano senso di identità, appartenenza e responsabilità. Alla luce di questa alleanza educativa che coinvolga la scuola, gli studenti ed i loro genitori, ciascuno secondo i rispettivi ruoli e responsabilità, la scuola ha elaborato il **Patto Educativo di corresponsabilità (PEC)**, strumento innovativo attraverso il quale vengono declinati i reciproci rapporti, i diritti e i doveri che intercorrono tra l'istituzione scolastica da una parte e le famiglie e gli alunni dall'altra. Il PEC verrà consegnato alle famiglie, insieme al presente regolamento Regolamento, contestualmente all'iscrizione all'Istituto, al fine di una loro consapevole sottoscrizione dello stesso, nel rispetto dell'art. 5 bis del D.P.R. 249/1998, così come inserito dal D.P.R. 235/2007.

1.2 La scuola ritiene opportuno, in funzione appunto della continuità educativa fra le due maggiori agenzie formative (famiglia e scuola), favorire continui scambi tra le medesime. Si intende acquisire maggiore trasparenza e disponibilità al confronto aumentando le occasioni di incontro e di scambio di comunicazioni.

I rapporti scuola-famiglia si realizzeranno secondo le modalità indicate nel Piano Annuale delle Attività, che sarà predisposto annualmente dal Dirigente scolastico ed approvato dal Collegio dei Docenti. In base alle medesime modalità saranno definite le riunioni dei Consigli di classe e le eventuali assemblee di classe aperte alla partecipazione di tutti i genitori.

L'Istituto garantisce ai genitori:

- l'opportunità di organizzare incontri tra genitori all'interno della struttura scolastica, previa intesa con il Dirigente scolastico;
- l'opportunità di proporre alla scuola iniziative di tipo culturale e ricreativo;
- l'opportunità di accedere agli atti secondo la normativa vigente sulla trasparenza amministrativa.

I genitori hanno il dovere di:

- seguire sistematicamente l'attività didattica fornendo e richiedendo informazioni sugli aspetti psico - pedagogici dei propri figli;
- garantire la frequenza e l'ingresso puntuale dei propri figli;
- controllare regolarmente il libretto delle giustificazioni onde evitare che i ragazzi si assentino arbitrariamente;
- presentarsi a scuola ogni qualvolta siano convocati dal Dirigente scolastico o da un Docente.

Art. 2. Ingresso

L'ingresso in classe deve avvenire nei cinque minuti che precedono l'inizio delle lezioni, previsto per le ore 8,30; iniziate le lezioni la porta d'ingresso sarà chiusa e sorvegliata dal personale ausiliario. Gli insegnanti ottemperano al loro obbligo di sorveglianza con la presenza in aula dalle ore 8,25.

Art. 3. Ingresso posticipato

L'ingresso differito sarà consentito solo per motivi di salute (prelievi ematici, esami radiografici, visite specialistiche), o per gravi motivi comunque giustificati da un genitore, previa autorizzazione del Dirigente scolastico, o suo collaboratore, da richiedere al più tardi il giorno precedente a quello in cui si chiede l'ingresso in ritardo; l'autorizzazione, nel momento in cui viene concessa, va trascritta nel diario di classe.

Art. 4. Ritardi ingiustificati

Solo gli studenti pendolari, formalmente autorizzati, verranno ammessi in classe, quando il ritardo è causato da problemi relativi ai trasporti; qualunque ritardo dovrà essere conosciuto e, se del caso, giustificato dai genitori, mediante idonea documentazione e sul "libretto" delle giustificazioni.

I docenti della prima ora avranno cura di annotare sul diario di classe i ritardi in ingresso degli altri studenti.

Gli alunni ritardatari saranno accolti fino alle ore 8.35, ma "diffidati" con annotazione sul diario di classe, e il giorno successivo dovranno giustificare il ritardo sul "libretto"; dopo la terza diffida, la mancanza inciderà sul voto di condotta.

Art. 5. Uscite anticipate

L'uscita prima dell'orario normale sarà consentito dal Dirigente scolastico o da un suo delegato solo in caso di improvvisa impossibilità a concludere l'orario previsto o in caso di visite mediche specialistiche; in quest'ultima ipotesi la relativa richiesta deve essere avanzata entro la prima ora di lezione; in ogni caso l'alunno minorenni non può lasciare la scuola senza la presenza di un genitore.

Art. 6. Assenze e giustificazioni

Tutti gli alunni devono essere sempre provvisti del proprio "Libretto delle giustificazioni", che deve essere aggiornato in ogni parte, e in caso di smarrimento verrà rilasciato un duplicato su presentazione di regolare denuncia all'autorità di polizia.

L'insegnante della prima ora di lezione annota sul registro di classe le giustificazioni dopo averne controllato la regolarità (giorni e firma del genitore) e la conformità alla normativa (le assenze superiori a cinque giorni consecutivi devono essere giustificate con certificato medico attestante l'inesistenza di malattie infettive in corso).

Qualora un alunno fosse sprovvisto di giustificazione, per il primo giorno sarà ammesso in classe "con riserva", ma, perdurando l'inottemperanza, il docente coordinatore inviterà la famiglia a giustificare personalmente l'alunno. La scuola, superate le quattro assenze, contatterà le famiglie degli alunni, minorenni e maggiorenni. Le spese di comunicazione alle famiglie saranno a carico della scuola.

In caso di assenze collettive la scuola inviterà i genitori a giustificare personalmente i propri figli entro tre giorni; in mancanza l'assenza resterà ingiustificata e potrà incidere sul voto di condotta.

Il Consiglio di classe valuterà i casi in cui le **numerose assenze ****** possono impedire il raggiungimento degli obiettivi minimi stabiliti nel Progetto Educativo dell'Istituto, informandone tempestivamente le famiglie.

Art. 7. Intervallo

I docenti e il personale ausiliario dovranno vigilare sugli alunni, in base a dei turni appositamente predisposti, dislocandosi nei piani e negli spazi esterni dell'edificio; al termine della ricreazione gli alunni devono avviarsi in classe senza attardarsi nei corridoi, senza che venga meno la compostezza e la correttezza, e nel rispetto delle persone e delle cose.

Art. 8. Comportamento a scuola

Il comportamento durante la permanenza a scuola dovrà essere sempre improntato al massimo rispetto nei confronti di chiunque; a tal proposito si prescrive quanto segue:

1. Rispetto di se stessi e degli altri.
2. Rispetto degli oggetti di proprietà altrui e di tutte le suppellettili della scuola.
3. Rispetto del lavoro del personale scolastico e collaborazione con il suddetto personale affinché i locali siano sempre accoglienti, puliti e ben tenuti, e il servizio erogato sia sempre efficiente, puntuale e preciso.
4. Divieto di allontanarsi dall'aula, e dall'Istituto, se non espressamente autorizzati.
5. Divieto di recarsi in aule, laboratori, palestra se non espressamente autorizzati.
6. Nel cambio dell'ora gli alunni dovranno restare nell'aula e non affacciarsi alle finestre, e i docenti saranno sollecitati nel subentrare ai loro colleghi che li hanno preceduti.
7. Negli spostamenti verso aule speciali o verso la palestra, tali trasferimenti dovranno avvenire con il minor disturbo possibile per il lavoro degli altri, e gli alunni dovranno essere accompagnati dal docente.
8. Nel rispetto delle altre persone, e in ottemperanza della legge, è assolutamente vietato fumare in qualsiasi spazio interno dell'edificio, ed è assolutamente vietato uscire all'esterno dell'edificio per fumare durante le ore di lezione.
9. Gli studenti sono tenuti ad esprimersi con parole non lesive della dignità altrui ed a presentarsi con un abbigliamento conforme all'Istituzione.
10. E' assolutamente vietato utilizzare i telefonini o altri apparecchi digitali che possono registrare o riprodurre immagini o suoni durante le ore di lezione; qualora tale divieto non sia responsabilmente osservato dagli studenti, i docenti della classe impongono la rimozione della SIM e il deposito dei telefonini in Presidenza; gli studenti potranno ritirarlo solamente in presenza dei genitori. La violazione di tali prescrizioni comporta l'applicazione di sanzioni da parte degli organi competenti, secondo il "Regolamento di disciplina" dell'Istituto.

Art. 9. Danni arrecati agli ambienti, agli arredi, al materiale didattico

Di eventuali ammanchi o danneggiamenti sono chiamati a rispondere coloro che li hanno provocati; qualora non sia possibile risalire ai diretti responsabili il risarcimento sarà effettuato da tutti coloro, un'intera classe o gruppi di classi, che abbiano utilizzato la struttura danneggiata.

Art. 10. Alunni non avvalentesi dell'insegnamento della religione

Per gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione, il cui orario risultasse compreso tra la seconda e la penultima ora di lezione giornaliera, verranno organizzate delle attività di studio, individuali o guidate da quei docenti che si renderanno disponibili, mediante ricorso ad ore eccedenti l'insegnamento; qualora l'insegnamento della religione ricada nella prima o nell'ultima ora di lezione della giornata, è possibile l'ingresso posticipato o l'uscita anticipata.

Art. 11. Assemblee degli studenti

In base al D.P.R. 416/74 e all'art. 2, c. 9, dello Statuto degli studenti la scuola garantisce l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di Istituto; agli alunni si richiede un uso responsabile di tale diritto, che deve essere considerato momento essenziale di vero e costruttivo confronto e crescita personale e culturale.

11.1 Assemblea di classe

L'assemblea di classe si svolge nel rispetto delle norme di cui all'art. 43 del D.P.R. 416/74.

- La richiesta di assemblea va presentata al Dirigente scolastico dai rappresentanti degli studenti di ciascuna classe almeno 5 giorni prima del suo svolgimento, o 3 giorni prima per comprovati motivi di urgenza, valutabili dalla presidenza; è consentita un'assemblea di classe al mese per la durata massima di due ore. Un'assemblea di classe straordinaria potrà essere tenuta nello stesso mese ma al di fuori dell'orario di lezione.
- La richiesta deve contenere l'indicazione della data, le ore, l'ordine del giorno e il visto per presa visione degli insegnanti delle ore interessate.
- L'ordine del giorno e lo svolgimento nell'assemblea deve essere relativo all'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti (art. 45, c.1).
- Essa deve interessare tutte le discipline e gli insegnanti sono tenuti a concedere la propria ora di lezione per il suo svolgimento. Le ore di assemblea devono essere consecutive, e solo eccezionalmente si potrà derogare, per comprovate esigenze e purchè interessino lo stesso giorno.
- Il coordinamento dell'assemblea sarà di competenza dei rappresentanti di classe degli studenti, i quali cureranno anche la stesura del verbale di ogni seduta su apposito registro fornito dall'Istituto. Copia del verbale verrà affissa in classe per una settimana, mentre l'originale verrà depositato in Presidenza.
- All'assemblea ha diritto di assistere il docente dell'ora di lezione con gli obblighi di vigilanza e di intervento di cui all'art. 44 del D.P.R. 416/74. In caso di esaurimento del dibattito, o nell'impossibilità di proseguirlo, il docente presente sospende l'assemblea e riprende il regolare svolgimento della lezione.
- Il Dirigente scolastico può convocare l'assemblea di classe ogni qual volta lo ritenga necessario.
- Le stesse modalità si osservano per le assemblee di corso.

11.2 Assemblea d'Istituto

L'art. 42 del D.P.R. citato attribuisce agli studenti il diritto di riunirsi in assemblea secondo determinate modalità, nel rispetto delle norme generali; in esecuzione di esse valgono le regole seguenti:

- L'assemblea d'Istituto è concessa su richiesta del comitato studentesco o del 10% degli studenti. La raccolta di firme per la sua convocazione deve rispettare la libertà di decisione dei singoli studenti. La richiesta, contenente l'ordine del giorno e la data dell'assemblea deve essere presentata al Dirigente scolastico almeno 5 giorni prima della sua effettuazione. Il Dirigente, valutati l'ordine del giorno e la data della proposta, autorizzerà l'assemblea con proprio decreto e ne darà notizia mediante circolare.
- L'assemblea è consentita una volta al mese, limitatamente alle ore di lezione della giornata; ne consegue che: non è consentito frazionare il numero di assemblee fino al raggiungimento delle

ore complessive di una giornata; non è consentito utilizzare nei mesi successivi le ore non eventualmente utilizzate nell'assemblea precedente.

- L'assemblea non può essere tenuta nei 30 giorni precedenti la conclusione dell'anno scolastico.
- Il giorno dell'assemblea d'Istituto, prima di avviare i lavori, gli studenti devono presentarsi nella propria aula per consentire al docente della prima ora di prender nota degli assenti; questi sono tenuti a giustificare l'assenza alla ripresa delle lezioni. Al termine dell'assemblea si procederà all'appello, se così stabilito dalla circolare di convocazione.

I docenti della prima ora possono essere sostituiti dai colleghi della stessa classe, secondo un sistema di rotazione concordato e predisposto all'inizio dell'anno scolastico.

All'assemblea d'Istituto possono partecipare, su richiesta degli studenti, esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici. La partecipazione di esperti è autorizzata dal Dirigente scolastico sentito il Consiglio d'Istituto, pertanto la richiesta in tal senso, con specificati i nominativi degli esperti e gli argomenti da trattare, deve essere presentata al Presidente del Consiglio d'Istituto.

L'assemblea d'Istituto deve darsi un regolamento secondo le prescrizioni dell'art.43 del citato decreto; tale obbligo deve essere assolto durante le prime due assemblee dell'anno. Il regolamento dovrà indicare tra l'altro le modalità di nomina del presidente e del segretario incaricato di redigere il verbale d'assemblea, i poteri del presidente in assemblea, i criteri di utilizzo delle ore non impiegate nella discussione dei temi all'ordine del giorno.

Di ogni assemblea deve essere redatto sintetico processo verbale su apposito registro fornito dall'Istituto; copia del verbale verrà affissa in apposito spazio nell'atrio della scuola, mentre l'originale verrà consegnato in Presidenza.

11.3 Comitato studentesco

Il Comitato studentesco è formato dagli studenti eletti nei Consigli di classe, convocati in apposita assemblea.

L'assemblea elegge un presidente e un segretario e ne stabilisce le relative funzioni.

Il Comitato ha la funzione principale di determinare e comunicare al Dirigente scolastico le istanze della componente studentesca che non siano particolari di una o più classi; formula proposte e suggerimenti attinenti la vita dell'Istituto, preferibilmente in forma scritta.

Il Comitato è convocato dal suo presidente e si riunisce, fuori dell'orario delle lezioni, in locali indicati dal Dirigente, il quale deve essere informato della convocazione almeno tre giorni prima della riunione.

Art. 12 Assemblee dei Genitori

I Genitori possono riunirsi in assemblea nei locali scolastici al di fuori dell'orario delle lezioni.

La richiesta di convocazione dell'assemblea deve essere presentata al Dirigente scolastico almeno cinque giorni prima della data prevista e deve specificare: data, ora e ordine del giorno.

Le assemblee dei Genitori sono convocate su iniziativa del Dirigente, dei rappresentanti di classe dei Genitori, del 10% dei Genitori della classe o dell'Istituto.

Art. 13. Utilizzo degli spazi, dei locali scolastici e accesso ai servizi igienici

Agli estranei, se non espressamente autorizzati, è assolutamente vietato l'ingresso a scuola o sostare nel cortile dell'edificio durante l'intervallo delle lezioni.

Le componenti della scuola dispongono di appositi spazi murali per l'affissione di comunicati e documenti. Di tutto il materiale affisso e/o diffuso devono essere sempre individuati i responsabili. Per la disciplina delle libertà sindacali si applicano le disposizioni delle norme vigenti.

E' vietata all'interno della scuola qualunque attività commerciale e di lucro, non espressamente autorizzata; è parimenti vietato diffondere materiale di informazione contrario ai principi costituzionali o avente fine di propaganda politica o di promozione commerciale.

Nelle aule si ha diritto di affiggere esclusivamente materiale didattico.

Si cercherà di evitare l'uso dei servizi da parte degli alunni nella prima ora di lezione, fatta salva la valutazione discrezionale del docente che deciderà, caso per caso, l'opportunità dell'accesso ai servizi in qualunque ora; è tassativamente vietato, in ogni caso, far uscire più di un alunno per volta. Per nessun motivo è consentito sostare nell'antibagno, le cui porte dovranno restare sempre aperte.

Art. 14. Procedimenti disciplinari

I procedimenti disciplinari e relative sanzioni sono definiti dal Regolamento di disciplina dell'Istituto (parte integrante del presente), redatto ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 249/98, come modificato dal D.P.R. 235/2007.

Si ribadisce la necessità che il rapporto tra il docente e l'alunno sia improntato alla necessaria fermezza e al rispetto reciproco; si previene in tal modo la necessità di sanzioni disciplinari che debbono sempre costituire un intervento eccezionale, la cui efficacia presuppone in ogni caso una preventiva e chiara impostazione del rapporto educativo.

Nell'eventualità tuttavia che il comportamento dell'alunno sia ritenuto meritevole di sanzioni disciplinari il docente annoterà sul registro di classe il fatto rilevante ed ascritto all'alunno, fornendo gli elementi indispensabili all'accertamento della sua responsabilità; il registro di classe sarà inviato al Dirigente scolastico; questi avrà cura di sentire le parti, docente e alunno, e ove ritenga che il fatto ricada tra le mancanze gravi o gravissime previste dal Regolamento di disciplina convocherà gli organi competenti all'irrogazione delle sanzioni più gravi.

La famiglia sarà informata dal docente coordinatore di classe, entro due giorni.

Sarà evitato, per quanto possibile, l'allontanamento dell'alunno dalla scuola. Tutte le sanzioni disciplinari andranno ad incidere sul voto di condotta.

Tutte le sanzioni disciplinari potranno essere convertite, a richiesta dello studente, in attività di natura sociale e/o culturale e, in generale, a vantaggio della comunità scolastica.

Tutte le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, dovranno essere inserite nel suo fascicolo personale e, come quest'ultimo, seguono lo studente in occasione di trasferimento da una scuola ad un'altra o di passaggio da un grado all'altro di scuola.

Art. 15. Comunicazioni all'utenza

Gli insegnanti devono annotare nel registro di classe il numero e l'oggetto delle circolari, che devono essere diffuse con tempestività; i docenti coordinatori di classe cureranno la puntuale consegna agli studenti del materiale informativo e di quanto debba pervenire alle famiglie, e cureranno inoltre il ritiro, e la consegna alla segreteria didattica, del materiale informativo che debba essere riconsegnato dalle famiglie (pagelle, autorizzazioni,...)

Art. 16. Comunicazioni di servizio

Tali comunicazioni devono essere complete, tempestive e disponibili in copia a richiesta dei docenti; per quelle che presentano carattere d'urgenza deve esserne disposta affissione in bacheca, appositamente adibita a tale scopo, in sala docenti.

Le riunioni degli OOCC sono convocate per iscritto almeno cinque giorni prima della loro effettuazione, tramite circolare, affissione di questa all'albo dell'Istituto e tramite comunicazione personale ai membri che ne fanno parte. Le riunioni si svolgono secondo le modalità prescritte dal DPR 416/74.

Art. 17. Rapporti con la dirigenza

Il Dirigente scolastico si rende disponibile ad incontri secondo gli orari affissi in presidenza. Eventuali modifiche saranno tempestivamente comunicate dal Dirigente a tutti gli interessati.

Art. 18. Accesso alla segreteria

Sulla base delle esigenze e delle opportunità e in accordo con il Consiglio di Istituto, il capo dei servizi di segreteria definisce e comunica ai docenti, studenti e famiglie l'orario di accesso alla segreteria per le pratiche d'ufficio.

Tale orario sarà fissato in modo da agevolare le esigenze dell'utenza.

Art. 19. Funzionamento della Biblioteca

L'accesso alla Biblioteca è consentito soltanto durante l'orario di apertura; sono consultabili tutte le opere (volumi e riviste), e le loro riproduzioni fotostatiche devono essere autorizzate dal docente responsabile della Biblioteca.

La presenza individuale in Biblioteca è limitata esclusivamente all'orario di apertura, mentre la presenza di classi deve essere concordata con il docente responsabile del servizio.

Studenti e personale in servizio possono accedere al prestito, la cui durata non può superare, di norma, le due settimane; in linea generale non possono essere dati in prestito più di due volumi contemporaneamente. La responsabilità della restituzione e dell'integrità dei volumi è assunta all'atto del prestito.

Art. 20. Uso sussidi didattici

L'uso dei sussidi va programmato con cadenza mensile, o quindicinale, e il docente interessato provvede ad inserire il proprio nome, la classe, giorno e ora, in apposito prospetto affisso in sala docenti, evitando l'uso esclusivo.

In particolare l'accesso al fotocopiatore, basilare e ineliminabile sussidio didattico in varie circostanze, deve essere consentito a ciascun docente o classe, mediante operatore nominato dalla dirigenza, e a totale carico del bilancio della scuola; i soggetti interessati devono fornire il materiale da fotocopiare all'operatore con un congruo anticipo.

Art. 21. Impianti sportivi

Palestra ed attrezzature sportive possono essere utilizzate da associazioni sportive, società ed enti in orario extrascolastico e compatibilmente con le esigenze della scuola, secondo quanto definito

dall'art.12, L.517/77, nella forma di convenzioni di cui al DPR 616/77 , adeguandosi ai criteri generali stabiliti dalla Provincia.

In ogni caso l'uso degli impianti non deve arrecare danno ai locali ed alle attrezzature, né ostacolare l'esercizio delle attività scolastiche. Le associazioni affidatarie cureranno la pulizia e il decoro dei locali.

Art. 22. Laboratori

L'uso dei laboratori, in quanto momento della normale attività didattica, è disciplinato secondo le norme generali.

La cura e la manutenzione delle attrezzature e dei materiali sono assicurate dai docenti interessati, dal personale tecnico ed ausiliario. Singoli alunni non possono assolutamente accedere in laboratorio, se non espressamente autorizzati da un docente responsabile o dalla dirigenza.

Art. 23. Accesso degli alunni nelle ore pomeridiane

Nel rispetto della normativa vigente agli studenti è consentito, oltre l'orario delle lezioni e delle attività extra-curricolari, accedere ai locali dell'Istituto per svolgere attività di studio e ricerca, o altre attività autonome e funzionali alla loro preparazione scolastica; a tale scopo dovranno, con almeno due giorni di anticipo e previa disponibilità di un docente, presentare al Dirigente scolastico una richiesta motivata, alla quale verrà allegato l'elenco dei partecipanti, precisando l'orario di permanenza.

24. Orario delle lezioni

L'orario sarà predisposto in modo da fornire:

- Garanzia per ciascuna disciplina di una ripartizione equa nell'arco della settimana, e tra le prime e le ultime ore.
- Garanzia all'interno delle prime tre ore, almeno una volta la settimana, di almeno due ore consecutive per lo svolgimento dei compiti in classe.
- Un carico orario per ciascuna classe che non sia eccessivamente "pesante".

25. Organo di Garanzia

E' composto dal Dirigente scolastico, da due docenti (più due supplenti) e da un genitore (più un supplente) individuati dal Consiglio d'Istituto, e da due studenti del triennio (più due supplenti) eletti dal Comitato studentesco o dall'Assemblea degli studenti.

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, innanzi all'Organo suddetto (art. 5, c. 2, dello Statuto citato).

L'Organo di garanzia viene convocato dal D.S.; nella prima convocazione è prevista anche la data di una eventuale seconda convocazione. Per la validità della costituzione e delle deliberazioni sono previsti i seguenti quorum:

➤ in prima convocazione:

- quorum costitutivo: maggioranza qualificata dei componenti, con la presenza di almeno un rappresentante di ciascuna componente;
- quorum deliberativo: maggioranza degli aventi diritto al voto presenti.

➤ In seconda convocazione:

- quorum costitutivo: maggioranza assoluta dei componenti, con la presenza di almeno un rappresentante di ciascuna componente;
- quorum deliberativo: maggioranza degli aventi diritto al voto presenti.

La riunione sarà sempre presieduta dal D.S. il cui voto varrà doppio in caso di parità nei voti espressi.

Solo in presenza di conflitto d'interessi è possibile, anzi obbligatorio, che il membro presente si astenga dal voto, ma in assenza di conflitto d'interessi l'astensione non è concessa.

L'Organo di garanzia decide – su richiesta di chiunque vi abbia interesse – anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

26. Organo di Garanzia Regionale

Il vigente comma 3 dell'art. 5 del D.P.R. 249 del 24 giugno 1998 prevede un'ulteriore fase di impugnatoria: la competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, anche contenute nei regolamenti d'istituto, viene specificatamente attribuita alla competenza del Direttore dell'Ufficio scolastico regionale, cui si adirà entro 15 giorni dalla rilevazione della presunta violazione.

Approvato dal Consiglio di Istituto nel febbraio 2009

Il Dirigente scolastico

(Prof.ssa Angela Testone)